

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Controversie Di Modesta Entità](#) > [Gibraltar](#)

## Controversie di modesta entità

Gibilterra

Gibilterra

### Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

A Gibilterra l'organo giurisdizionale competente a emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è la *Supreme Court* di Gibilterra. Il procedimento si svolgerà dinanzi al *Master* della *Supreme Court*, il quale è il giudice designato per le controversie di modesta entità.

### Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Gli organi giurisdizionali di Gibilterra accetteranno unicamente comunicazioni a mezzo posta (dato che si dovranno pagare spese giudiziarie per l'avvio del procedimento).

### Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

A Gibilterra è possibile presentare impugnazione ai sensi delle *Supreme Court Rules 2000*, che prevedono in sostanza che l'impugnazione vada proposta dinanzi all'*Additional Judge* o al *Chief Justice* della *Supreme Court*.

Le disposizioni della parte 52 delle *Civil Procedure Rules* e le relative istruzioni pratiche disciplineranno le impugnazioni. Le *Supreme Court Rules 2000* ne definiscono lo scadenario e la parte 52.4 specifica i termini per la loro proposizione.

### Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

La lingua ufficiale ammessa a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) è l'inglese.

### Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

L'autorità competente per l'esecuzione e per l'applicazione dell'articolo 23 è la *Supreme Court* di Gibilterra.

### Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

La lingua ufficiale ammessa a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) è l'inglese.

■ Ultimo aggiornamento: 17/02/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.